



TEORIA E STORIA DEL DIRITTO PRIVATO

RIVISTA INTERNAZIONALE ONLINE - PEER REVIEWED JOURNAL
ISSN: 2036-2528

Francesca Galgano

**Corporazioni a Bisanzio:
scelte di politica economica e
profili giusprivatistici**

Numero XIII Anno 2020

www.teoriaestoriadeldirittoprivato.com

Proprietario e Direttore responsabile
Laura Solidoro

Comitato Scientifico

A. Amendola (Univ. Salerno), E. Autorino (Univ. Salerno), C. Corbo (Univ. Napoli Federico II), J.P. Coriat (Univ. Paris II), J.J. de Los Mozos (Univ. Valladolid), L. Garofalo (Univ. Padova), P. Giunti (Univ. Firenze), L. Loschiavo (Univ. Teramo), A. Petrucci (Univ. Pisa), P. Pichonnaz (Univ. Fribourg), J.M. Rainer (Univ. Salzburg), S. Randazzo (Univ. LUM Bari), L. Solidoro (Univ. Salerno), J.F. Stagl (Univ. de Chile), E. Stolfi (Univ. Siena), V. Zambrano (Univ. Salerno).

Comitato Editoriale

A. Bottiglieri (Univ. Salerno), M. d'Orta (Univ. Salerno), F. Fasolino (Univ. Salerno), L. Gutiérrez Massón (Univ. Complutense de Madrid), L. Monaco (Univ. Campania L. Vanvitelli), M. Scognamiglio (Univ. Salerno), A. Trisciungio (Univ. Torino)

Redazione

P. Capone (Univ. Napoli Federico II), S. Cherti (Univ. Cassino), C. De Cristofaro (Univ. Salerno), N. Donadio (Univ. Milano), P. Pasquino (Univ. Salerno)

Segreteria di Redazione

C. Cascone, G. Durante, S. Papillo

Sede della Redazione della rivista:

Prof. Laura Solidoro
Via R. Morghen, 181
80129 Napoli, Italia
Tel. +39 333 4846311

Con il patrocinio di:



Ordine degli Avvocati di Salerno



Dipartimento di Scienze Giuridiche
(Scuola di Giurisprudenza)
Università degli Studi di Salerno

Aut. Tr. Napoli n. 78 del 03.10.2007

Provider

Aruba S.p.A.

Piazza Garibaldi, 8

52010 Soci AR

Inscr. Cam. Comm. N° 04552920482 – P.I. 01573850616 – C.F. 04552920482

Corporazioni a Bisanzio: scelte di politica economica e profili giusprivatistici

1. Il centro di snodo commerciale strategico fra Oriente e Occidente, rappresentato nell'immaginario antico da Costantinopoli, un vero mercato globale *ante litteram*, offriva prodotti provenienti da tutto il mondo conosciuto, in quantità e varietà tali da lasciare stupefatti¹ i visitatori di quella Grande Città, detta anche semplicemente la Città, come infatti abitanti e viaggiatori erano soliti chiamare la capitale bizantina. La sua

¹L'eco di tanta abbondanza dura nei secoli: un'affascinata descrizione della città di Costantinopoli che accoglierebbe metà, secondo alcuni, due terzi di tutto l'oro e l'argento del mondo giunge da un autore anonimo, noto oggi come 'Tarragonensis', perché il testo latino del manoscritto 55, risalente all'incirca al XIII secolo e ritrovato nel monastero cistercense di Santa Croce, proviene da Tarragona, in Spagna: «... a plerisque auri et argenti dicitur et creditur esse tertia pars mundi, a quibusdam vero medietas, porro a quibusdam due partes Constantinopoli assignatur, tertia vero pars mundo ascribitur» (*De Constantinopoli civitate* 1.5 ss.). E non si parla solo di oro e argento, ma anche di marmo, piombo, drappi, sete, che vestono migliaia di uomini di tutte le etnie, diverse per lingua e cultura, e reliquie preziosissime di santi, di valore inestimabile, che lasciano ancora stupefatti i visitatori, «in stupore captus tot mirabilium rerum mirabili visione» (*De Constantinopoli civitate*, 1.12 s.). Cfr. per il testo con commento, K.N. CIGGAAR, *Une description de Constantinople dans le 'Tarragonensis' 55*, in *REB*, 53, 1995, 117 ss., che (v. p. 133) delinea anche il profilo del suo autore, certamente un occidentale che studia il greco a Costantinopoli, forse un religioso. Celebri i resoconti di viaggio del mercante arabo Ibn Battuta, di cui cfr. *Voyages et périple*, in *Voyageurs arabes*, a cura di P. Charles-Dominique, Paris, 1995, 371 ss.; e *I viaggi*, a cura di C.M. Tresso, Torino, 2008. Cfr. sul tema anche F. GALGANO, *Bisanzio: estetica del paesaggio, favore di Dio*, in *Vergentis*, 9, 2019, 279 ss.

particolare posizione geografica facilitava gli scambi, garantendo a varie, e selezionate, comunità di mercanti la propria sezione portuale sul Corno d'Oro, da cui le merci venivano caricate e scaricate sulle navi con veloce efficienza, in reciproci traffici fra Arabi, Ebrei, Russi e Bulgari provenienti dal Mar Nero, Italiani delle Repubbliche Marinare, Catalani, Provenzali.

Benché godessero di una ricchezza notevole, i Romei mostravano tuttavia una riluttanza culturale² verso le attività commerciali, pure redditizie e brulicanti³; disdegnavano le imprese private, soprattutto se esercitate in piccole dimensioni⁴, nonostante il loro esito fortunato, gratificante e duraturo, mostrando una intima incapacità, per così dire antropologica, verso l'assunzione del rischio connessa all'impresa⁵, forse persino derivante da una più profonda paura di allontanarsi dai confini della propria amata città; consideravano infatti nettamente preferibile una carriera nell'amministrazione, che potesse assicurare loro una posizione stabile e di grande prestigio, che trovava poi nell'impiego a corte il proprio acme.

² Che aveva radici antiche se Cicerone indugiava sulla classificazione delle attività degne o meno di un uomo nobile (cfr. Cic. *off.* 1.150 s.: *de artificiis et quaestibus, qui liberales habendi, qui sordidi sint ...*). Sul tema immenso del lavoro a Roma, si veda di recente N. MONTEIX, N. TRAN, *Les savoirs professionnels des gens de métier: études sur le monde du travail dans les sociétés urbaines de l'empire romain*, Naples, 2011.

³ Già dall'età tardoantica a ridosso della sua 'fondazione' come capitale, e poi per circa un millennio, dopo lunghi viaggi convergevano a Costantinopoli navi dall'Asia, dalla Siria, dall'Egitto, cariche di prodotti destinati al mercato urbano. Per una topografia dei quartieri commerciali, si veda - in una vasta bibliografia - P. SCHREINER, *Costantinopoli. Metropoli dai mille volti*, trad. it., Roma, 2009, part. 104 ss.

⁴ Cfr. J. HARRIS, *Costantinopoli*, trad. it., Bologna, 2007, 119 s.

⁵ Più che l'industria, appaiono di certo artigianato e commercio le attività più redditizie di Costantinopoli.

Le principali attività commerciali svolte da privati (artigiani, operai, negozianti) li vedevano più spesso riuniti in corporazioni, che rivestivano, così come nella *pars Occidentis*⁶, un ruolo intermedio fra lo Stato e i singoli, cruciale per applicare e riscuotere tasse, assicurare lo svolgimento di servizi essenziali, calmierare i prezzi, uniformare processi di lavorazione e livelli qualitativi dei prodotti finali.

Ad alcune tipologie di beni, strategici per le scelte centrali di politica economica o per il loro peculiare valore ideologico, lo Stato preferiva imporre un regime differenziale rispetto agli altri, sottraendone in parte la circolazione alla libera concorrenza e assumendo, con una vocazione tendenzialmente dirigista, talora

⁶Non è questa la sede per esaminare il tema ampiamente arato, ma ancora ricco di spunti di indagine, dei *collegia* di età tardoantica, se non appena rammentare che in Oriente non ci furono, almeno negli stessi tempi, gli esiti della crisi economica e della carenza di manodopera, che aveva dovuto fronteggiare la legislazione occidentale e che non apparve perciò una analoga coazione generalizzata (semi)schiavile al lavoro, se non ove richiesto da interessi pubblici specifici, come quelli fiscali, o diretti ad esempio a imporre la lavorazione della terra o la produzione di taluni beni. Cfr., nell'ambito di una letteratura sterminata, L. CRACCO RUGGINI, *Le associazioni professionali nel mondo romano-bizantino*, in *Artigianato e tecnica nella società dell'Alto medioevo occidentale. Atti delle settimane di studio (Spoleto, 2-8 aprile 1970)*, I, Spoleto, 1971, 59 ss.; B. SIRKS, *Did the Late Roman Government try to tie People to their Profession or Status?*, in *Tyche*, 7, 1993, 159 ss.; J.-M. CARRIÉ, *Les associations professionnelles à l'époque tardive: entre munus et convivialité*, in *Humana sapit. Études d'Antiquité tardive offertes à Lellia Cracco Ruggini*, J.-M. Carrié et R. Lizzi Testa édts., Turnhout, 2002, 309 ss.; G. DRAGON, *Les corporations de Constantinople*, in *Idées byzantines*, II, Paris, 2012, 625 ss. e da ultimo V. CRESCENZI, *Minima de collegiis (corporibusque)*, in *AARC*, 23, 2019, 241 ss. Sul legame di (dis)continuità delle corporazioni medievali con quelle romane tardoantiche, v. ancora V. CRESCENZI, *Collegia professionali romani e arti medievali: il problema della continuità*, in *Ravenna Capitale. Dopo il Teodosiano. Il diritto pubblico in Occidente nei secoli V-VIII (in memoria di Giovanna Mancini)*, Santarcangelo di Romagna (Rn), 2017, 79 ss.

contemporaneamente, un ruolo cardine di produttore, di committente e anche di equilibratore del mercato⁷.

La proporzione fra la componente pubblica e privata nella gestione delle varie attività commerciali non era fissata a priori e in ogni caso seguiva logiche non necessariamente ispirate alle moderne dinamiche capitalistiche del profitto e dell'impresa. Acquisita una posizione di sorveglianza sulle principali attività della città, demandata all'altissimo funzionario dell'Eparca, il prefetto posto al suo vertice, e soprattutto di controllo dell'ordine pubblico, ritenuto, quest'ultimo, compito di sua esclusiva pertinenza, l'amministrazione centrale bizantina non intendeva soffocare l'iniziativa privata né dirigere il mercato, ma parteciparvi disciplinando il traffico di beni e servizi scelti, gestiti talora in autonomia (servendosi in parte dei ricavi⁸ dell'ingente tassazione su beni immobili e sulle persone, versata in monete d'oro), talaltra per delega a *collegia* privati. Tale selezione seguiva in particolare

⁷ Cfr. sul tema, fra tanti, K.P. MATSCHKE, *Commerce, Trade, Markets, and Money, Thirteenth–Fifteenth Centuries*, in *The economic history of Byzantium, from the Seventh through the Fifteenth Century*, I, A.E. Laiou ed., Washington D.C., 2002, 755 ss. La moneta aurea bizantina fu famosa per la sua solidità anche nella lunga durata: se da una parte in alcune aree rurali si registrava ancora la sopravvivenza del baratto, il commercio rimase florido soprattutto grazie ai mercanti italiani e arabi. Sicuramente quella bizantina era un'economia ricca, in cui la tassazione monetaria garantiva un gettito costante alle classi dirigenti e all'imperatore. A differenza di Venezia che viveva del proprio commercio, Costantinopoli non trovava tuttavia nel commercio, come accennato, la fonte primaria della propria ricchezza. Cfr. J. HARRIS, *Costantinopoli*, cit., 117 ss. e, per un confronto fra le due città, G. RAVEGNANI, *Bisanzio e Venezia*, Bologna, 2006, part. 47 ss.

⁸ Tali ricavi erano destinati in altra parte a pagare stipendi, spese militari e di corte. Tutte le transazioni, sia import che export, subivano inoltre una tassa doganale chiamata 'kommerkion', che corrispondeva al 10%, un dazio gravoso, che se non impediva ai mercanti di fare fortuna, d'altra parte assicurava alla corte imperiale un appannaggio redditizio, grazie all'ingente numero di contrattazioni che avvenivano quotidianamente in città.

criteri preferenziali specifici, come ad esempio l'individuazione di settori ritenuti essenziali nella vita quotidiana o perché si trattava di beni dalla forte valenza simbolica, come il legname per costruire navi o l'olio per alimentare il famoso fuoco greco, un'arma militare; o anche come alcune manifatture locali, quali gioielli o seta, che rendevano Costantinopoli famosa in tutto il mondo.

In tali casi si seguivano strategie centralizzate; lo Stato decideva innanzitutto se produrre quei beni, così importanti, in proprio attraverso corporazioni, ove si cuciva, tingeva, ricamava sotto stretto controllo pubblico, talora anche logistico: le sete⁹ di più raffinata qualità da usare nei prodotti tessili destinati alla famiglia imperiale, alla corte e agli altissimi dignitari, anche stranieri, erano ad esempio lavorate nel laboratorio del *Blattion*¹⁰, un'area interna al Palazzo; soltanto maestranze specializzate di altissimo livello, veri e propri artisti, riuscivano a farne parte, tanto che gradualmente conquistarono persino un posto riservato a corte, nelle cerimonie ufficiali¹¹.

⁹ R.S. LOPEZ, *Silk industry in the Byzantine Empire*, in *Speculum*, 20.1, 1945, part. 4 ss.

¹⁰ Il *Blattion* (*blatta* era uno dei termini per indicare dapprima il colore ottenuto da un insetto schiacciato, e poi gli abiti tinti di porpora: per le diverse sfumature anche solo terminologiche cfr. anche A. CARILE, *Produzione e usi della porpora nell'impero bizantino*, in *La porpora. Realtà e immaginario di un colore simbolico. Atti del Convegno di Studio, Istituto veneto di Scienze, Lettere ed Arti, Venezia 24-25 ottobre 1996*, a cura di O. Longo, Venezia, 1998, 248 ss.) era un'area dell'edificio sito non lontano dal palazzo imperiale, noto come palazzo di Zeusippo. S. VRYONIS, *Byzantine Democratia and the Guilds in the Eleventh Century*, in *Dumbarton Oaks Papers* (d'ora innanzi *DOP*), 17, 1963, 300, in polemica con R.S. LOPEZ, *Silk industry*, cit., part. 3 ss., ritiene che sia più corretto parlare di un unico gruppo di corporazioni pubbliche, senza una ulteriore distinzione di queste con le imperiali, visto che spesso una diversificazione netta fra le due tipologie tendeva a sfumare nella pratica.

¹¹ Cfr. CONSTANTINI PORPHYROGENITI IMPERATORIS, *De cerimoniis aulae Byzantinae libri duo: Graece et Latine*, I. Bekker and J.J. Reiske eds., Bonn, 1829-

Anche ove fosse demandata a corporazioni private¹², la filiera del percorso produttivo e commerciale di tali beni (o servizi) doveva essere in ogni caso contingentata a livello centrale, trattandosi pur sempre di ambiti peculiari per risvolti economici, ma più spesso strategici, come quello degli orefici, dei notai, dei cambiavalute, e ancora una volta dei produttori e commercianti di seta soprattutto se tinta di porpora, partendo dalla quale cercheremo di ripercorrere alcune delle dinamiche politico-economiche, e dei loro esiti privatistici, operanti sul finire del primo millennio nell'impero bizantino, oggetto delle riflessioni che seguono.

2. Quello della seta è un tema trasversale, come importanti studi hanno messo in luce¹³, stagliandosi al di fuori del contesto prettamente economico e ammantandosi di connotazioni ideologiche, che svelano riflessi, coloriture e dettagli, proprio come i celebri tessuti bizantini. Non soltanto lo Stato intendeva controllarne in regime di monopolio la produzione, ma anche la vendita al dettaglio era oggetto (come vedremo) di una disciplina molto severa, essendo vietata l'esportazione sia di seta grezza che di abiti finiti, destinati per tipologie a specifiche classi sociali o

30, 2.725; e anche CONSTANTINE PORPHYROGENNETOS, *The Book of Ceremonies* [Byzantina Australiensia, 18], translated by A. Moffatt and M. Tall, II, Leiden, 2012, 702 ss.

¹² Ciò appare ben evidente nella regolamentazione che culmina nel cd. *Libro dell'Eparca*, un testo normativo del decimo secolo d.C., avente ad oggetto i compiti del funzionario imperiale cui era affidata la sorveglianza sulle corporazioni di Costantinopoli (su cui *amplius* §§. 4 ss.).

¹³ R.S. LOPEZ, *Silk industry*, cit., part. 4 ss.; e soprattutto G. MANIATIS, *Organization, Market Structure, and Modus Operandi of the Private Silk Industry in Tenth-Century Byzantium*, in *DOP*, 53, 1999, 263 ss. Cfr. pure A. MUTHESIUS, *Essential Processes, Looms, and Technical Aspects of the Production of Silk Textiles*, in *The economic history of Byzantium*, cit., 143 ss.

talvolta persino ai soli abitanti di Costantinopoli, quasi come se costoro vi potessero ritrovare la loro stessa identità.

Come documenta una recente mostra alla Fondazione Dumbarton Oaks di Washington¹⁴, nella società bizantina c'era infatti una speciale cura¹⁵ nel confezionare i tessuti per abbellire la casa (per tappeti, arazzi, tende) e ovviamente gli abiti, estremamente pregiati, adornati da magnifiche spille, cinture, fasce. L'altissima qualità artigianale dei manufatti, le stime sul giro d'affari, la fama conquistata fra i partner per così dire 'europei' ed orientali sono elementi dai quali appare immediatamente evidente che la tessitura¹⁶ fosse una delle più redditizie attività commerciali.

¹⁴ Il cui catalogo (cfr. *Catalogue of the Textiles in the Dumbarton Oaks Byzantine Collection*, G. Bühl and E. Dospel Williams eds., Washington DC, 2019), è consultabile in open access all'indirizzo <https://www.doaks.org/resources/textiles>.

¹⁵ Cfr. M.M. FULGHUM, *Under Wraps: Byzantine Textiles as Major and Minor Arts' Studies*, in *Decorative Arts*, 2001-2, IX.1, 13 ss., che si sofferma proprio sul significato anche ideologico che l'abbigliamento e l'arredo tessile rivestivano nella società bizantina. Cfr. anche E. DOSPÉL WILLIAMS, *A Taste for Textiles: Designing Umayyad and 'Abbasid Interiors*, in *Catalogue of the Textiles in the Dumbarton Oaks Byzantine Collection*, cit. (<https://www.doaks.org/resources/textiles/essays/williams>); e M.G. PARANI, *'Curtains in the Middle and Late Byzantine House'*, in *Catalogue of the Textiles in the Dumbarton Oaks Byzantine Collection*, cit., (<https://www.doaks.org/resources/textiles/essays/parani>).

¹⁶ Si ha notizia a Costantinopoli anche di donne che si occupavano a livello professionale di cardatura e filatura, come racconta Michele Psello descrivendo la festa di Agathe che cadeva l'11 maggio e che coinvolgeva donne appartenenti ad una cooperativa di cardatori e tessitori (cfr. M. KAPLAN, *Costantinopoli e l'economia urbana, in Il mondo bizantino. L'impero bizantino [641-1204]*, a cura di J. C. Cheynet, ed. it. a cura di S. Ronchey e T. Braccini, Torino, 2008, 301). La bibliografia sul tema si è arricchita di moltissimi studi già da alcuni decenni, provenienti da aree scientifiche non uniformi; il che testimonia la ricchezza dei risvolti ancora da investigare, soprattutto – come vedremo – relativamente alla lavorazione della porpora. Si veda ad esempio il *Being Human Festival* dell'Institute of Classical Studies, School of Advanced Study, University of London, dedicato dal 2018 alla storia della tessitura al femminile, dall'antica

Al suo interno la lavorazione della seta¹⁷ rappresentava poi un settore specifico, e anche il più prestigioso, perché, se di alta manifattura, era riservata all'aristocrazia cittadina e straniera, e, se tinta di porpora con percentuali e dettagli di lavorazione specifici, soltanto alla famiglia imperiale. I beni con questa ultima destinazione dovevano seguire (entro la filiera della seta) un percorso materiale autonomo, che acquisiva, nella fase della loro commercializzazione, esiti ideologici importanti. I reggenti erano infatti gli unici in tutto l'impero bizantino, come già nell'impero romano, cui fosse consentito indossare il colore porpora, la cui tintura¹⁸ più pregiata si otteneva dalle conchiglie di murice, un mollusco assai raro, che si trovava (anticamente a Tiro e) soprattutto nelle acque del Peloponneso. Gli abiti tinti con tale procedimento erano perciò estremamente costosi, tanto da essere (non soltanto per questo, ma soprattutto per il loro alto valore simbolico) riservati in modo esclusivo all'imperatore stesso. A tacer d'altro, nessun cittadino privato avrebbe potuto permettersi un abito per la cui tintura erano necessarie circa 12.000 conchiglie¹⁹!

Grecia ai giorni nostri, sotto l'intestazione *Weaving Women's Stories* e articolato in diverse sezioni scientifiche e disciplinari.

¹⁷ Cfr. soltanto a titolo esemplificativo in una letteratura smisurata ad es. N. OIKONOMIDÈS, *Silk Trade and Production in Byzantium from the Sixth to the Ninth Century: The Seals of Kommerkariotai*, in *DOP*, 40, 1986, 33 ss.; M.G. PARANI, *Cultural Identity and Dress: The Case of Late Byzantine Court Costume*, in *Jahrbuch der Österreichischen Byzantinischen Gesellschaft* (d'ora innanzi *JÖBG*), 57, 2007, 95 ss.; A. WINNIK, *Toward a Grammar of Textiles: A Reconsideration of Medieval Silk Aesthetics and the Impact of Modern Collecting*, in *The Textile Museum Journal*, 44, 2017, 6 ss.

¹⁸ Sarebbe più giusto parlare di *porpore*, tanta è la varietà di significati che assume questo colore nella 'realtà cromatica fisica, ambientale, storica', secondo G. CAVALLO, *La porpora fra scienze e culture. Una introduzione*, in *La porpora*, cit., 12 s.

¹⁹ Cfr. J. HARRIS, *Constantinopoli*, cit., 117 s.

La rarità della materia prima non esauriva, come è ovvio, la complessità dei risvolti legati a tale colore, che fin dal primo impero romano contrassegnava le vesti di chi ricopriva una carica istituzionale di alto livello e, in modo del tutto particolare, del generale vittorioso nel giorno del trionfo²⁰. Evocativa di un potere simbolico assai pregnante²¹, quasi ancestralmente radicato nella cultura antica, la porpora era diventata ben presto uno *status symbol* dell'alta società romana, mutuata poi, molto più tardi, nella liturgia ecclesiastica del tardo impero romano, anche d'Oriente.

Proprio facendo leva su quest'ultimo aspetto, l'imperatore bizantino aveva fatto di quel colore lo strumento elettivo dell'espressione della sua autorità²², un emblema della sua regalità: quando appariva nelle sontuose cerimonie pubbliche, cadenzate durante l'anno in solenni ricorrenze ufficiali e feste religiose, sembrava una divinità, che affascinava il popolo come una epifania

²⁰ Cfr. L. BESSONE, *La porpora a Roma*, in *La porpora*, cit., 149 ss. È appena il caso di rilevare che la stola di broccato porpora e oro indossata dall'imperatore bizantino richiamava concettualmente la *toga trabeata* dei consoli romani.

²¹ Cfr. É. DUBOIS-PELERIN, *Le luxe privé à Rome et en Italie au I^{er} siècle après J.-C.*, Naples, 2008, 308 ss., in cui si riporta un ampio numero di testimonianze romane che denotano profonda conoscenza della pratica di estrazione del colore dal *Murex* nelle acque di Tiro (come in Plin., *hist.* 9.127; 9.137), ma anche espressioni critiche verso la moda e i costi di questo ambito oggetto del desiderio (cfr. ad es. Tac. *ann.* 2.33). *Purpurarii* c'erano anche in area flegrea e campana, fra Capua e Pozzuoli; oltre che a Roma e ad Aquileia, come ampiamente testimoniato nelle epigrafi.

²² Cfr. ad esempio A.M. MUTHESIUS, *Byzantine Silk Weaving: AD 400 to AD 1200*, Wien, 1997; A. CUTLER, *Late Antique and Byzantine Ivory Carving*, Aldershot, 1998, e dello stesso autore anche *The Emperor's Old Clothes: Actual and Virtual Vesting and the Transmission of Power in Byzantium and Islam*, in *Byzance et le monde extérieur: Contacts, relations, échanges. Actes de trois séances du XX^e Congrès international des études byzantines, Paris 19–25 août 2001*, M. Balard, E. Malamut and J.-M. Spieser eds., Paris, 2005, 195 ss.

sovrannaturale, abbagliante²³ d'oro e porpora, come era solo a lui consentito in tutto l'impero; una epifania che trasmetteva il prestigio, il fasto, il favore di Dio, l'ideologia del potere insomma incarnata nel *basileus*.

La posizione di monopolio²⁴ su alcuni beni di lusso come quei preziosi tessuti gli garantiva poi il controllo del mercato anche nel contesto internazionale, un mezzo irrinunciabile insomma di strategia politico-economica, sia verso l'esterno che entro i confini dell'impero. Da una parte, limitandone il commercio soprattutto con gli stranieri, l'imperatore affermava la sua superiorità rispetto a costoro, che perdurava anche quando con magnanimità decidesse di consentirne lo scambio. Riservandone, d'altro canto, la produzione a categorie di soggetti ben individuati, e creando una sorta di gerarchia fra beni per così dire di seconda qualità rispetto a quelli imperiali, egli riproponeva quella stessa gerarchia anche fra i sudditi, che potevano ambire a produrli o ad acquistarli in virtù della posizione conseguita in una ideale scala sociale, alla cui sommità si trovava l'aristocrazia di corte e infine la famiglia imperiale.

Alla luce di queste considerazioni appare evidente quanto per l'imperatore fosse prioritario amministrare il settore della porpora sul mercato.

3. La seta tinta di porpora rientrava infatti in un novero di beni, la cui produzione, per lo più affidata a *collegia* pubblici, era stata

²³ La porpora sotto il sole acquistava delle sfumature cangianti fino al verde, al magenta, all'indaco che avevano un effetto distorsivo e ipnotizzante di grande suggestione. Cfr. A. LEPSCHY, *Il colore della porpora*, in *La porpora*, cit., 53 ss.

²⁴ N. OIKONOMIDÈS, *The Role of the Byzantine State in the Economy*, in *The Economic History of Byzantium*, cit., 73 ss.; P. MAGDALINO, *Court and Capital in Byzantium*, in *Royal Courts in Dynastic States and Empires: A Global Perspective*, J. Duindam., T. Artan and M. Kunt eds., Leiden-Boston, 2011, 131 ss.

destinataria di una specifica disciplina già dall'età tardoantica. Se da un lato molte delle limitazioni occidentali, imposte a carico di *collegiati*, non sempre trovano esatte corrispondenze nelle disposizioni, pure successive, da applicare in Oriente²⁵, per altro verso è innegabile che alcune categorie di *collegiati* subirono anche lì i medesimi, rigidi vincoli soprattutto a carico della loro sfera personale, giacché coattivamente legati per successione all'attività²⁶, e in merito alla loro adesione e soprattutto all'eventuale svincolo dalle corporazioni.

²⁵ Per tutti si pensi ai *pistores*, che non potevano essere liberati neppure grazie ad un rescritto imperiale (così come si legge in CTh. 14.3.6 Impp. Valentinianus et Valens AA. *ad Symmachum Praefectum Urbi*, Naissi a. 364) emanato da Valentiniano I, poi ribadito da Onorio (in CTh. 14.3.20, Impp. Arcadius et Honorius AA. *Theodoro Praefecto Praetorio*, Mediolano a. 398) con vincolo anche per i figli. Tale regime non è infatti riproposto nel Codice giustiniano.

²⁶ Fra gli scopi perseguiti dall'associazionismo dei *collegia*, c'era ovviamente quello di mutua assistenza e di beneficenza per gli iscritti meno abbienti; era presente poi una componente religiosa e, sebbene in misura minore, culturale. Appare indiscutibile che il legislatore imperiale si occupasse di tali enti solo quando doveva tutelare un interesse pubblico: perciò i *collegia* miravano sostanzialmente a garantire, talora pure in modo coercitivo, lo svolgimento di determinate attività. La legislazione tardoantica è molto ricca; si veda ad es. il novero di costituzioni di Onorio ad es. in CTh. 12.1.146, Impp. Arcadius et Honorius AA. *Dextro praefecto praetorio*, Mediolano a. 395; CTh. 7.21.3, Impp. Arcadius et Honorius AA. *Florentino praefecto urbi*, Mediolano a. 396; CTh. 12.1.156, Impp. Arcadius et Honorius AA. *Florentino praefecto urbi*, Mediolano a. 397; CTh. 14.7.1, Impp. Arcadius et Honorius AA. *Graccho Consulari Campaniae*, Mediolano a. 97; CTh. 1.12.6, Impp. Arcadius et Honorius AA. *Simplicio Proconsuli Asiae*, Mediolano a. 398; CTh. 6.30.16, Impp. Arcadius et Honorius AA. *Messalae Praefecto Praetorio*, Mediolano a. 399; CTh. 6.30.17, Impp. Arcadius et Honorius AA. *Longiniano Comiti Sacrarum Largitionum*, Mediolano a. 399.

I lavoratori delle fabbriche imperiali di lana, detti *gynaecia*²⁷, erano stati ad esempio colpiti dall'estensione del regime del SC. Claudiano da parte di Valentiniano nel 365, che per la *pars Occidentis* aveva stabilito (in CTh. 10.20.3²⁸) che le donne libere che si unissero con loro, già dopo la prima *denuntiatio*, sarebbero diventate anch'esse schiave e vincolate al lavoro, sebbene *ingenuae*. Tale disposizione è poi riproposta nel codice Giustiniano, in C. 11.8.3. Norme analoghe riguardavano fra gli altri anche i *monetarii*²⁹, i *metallarii*³⁰, i *coloni*³¹: esse prevedevano forti limitazioni per gli associati di tali corporazioni, che, pur essendo formalmente persone libere, erano considerati legati ad un mestiere, a cui non potevano sottrarsi neppure con la fuga, assorbendo nella medesima condizione anche i loro eventuali coniugi o conviventi, pur se di altro *status*.

Della vasta, e talora scomposta, congerie normativa occidentale tardoantica, soltanto una parte riapparve nel codice di Giustiniano, evidentemente in quanto corrispondente alle esigenze politico-

²⁷ Cfr. DU CANGE *et al.*, *Glossarium mediae et infimae latinitatis*, éd. augm., Niort, L. Favre, 1883-1887, t. 4, col. 069b, voce *Gineciarum*: *Gineciarum sunt qui pannos imperiales texunt inserendo sericum et aurum. Ginetium est locus ubi haec fiunt: et dicitur a Gynos (Gymnos a Gr. γυμνός) quod est nudum, quia nudo panno vestitur aurum.*

²⁸ CTh. 10.20.3, Imp. Valentinianus et Valens AA. *ad Germanum Consularem*, Mediolano a. 365.

²⁹ CTh. 10.20.10, Imp. Gratianus, Valentinianus et Theodosius AAA. *ad Hesperium Praefectum Praetorio*, Aquileiae a. 380, in C.11.8(7).7.

³⁰ Cfr. CTh. 10.19.15 Imp Theodosius A. *Maximino Comiti Sacrarum Largitionum*, Constantinopoli a. 424, poi in una versione assai ridotta in C. 11.7(6).7, ove il lavoratore delle miniere statali appare in modo inequivocabile come uno schiavo.

³¹ Cfr. ad es. C. 11.69(68).1 pr., Imp. Zeno A. *Chryseroti praeposito sacri cubiculi*. Cfr. anche nelle novelle giustinianee, sebbene con andamento oscitante e con riferimento ad aree geografiche diverse, come ad es. Nov. 156 e 157 del 542, su prole e matrimoni di coloni.

economiche di una realtà del tutto diversa, quale era Costantinopoli, dove l'approvvigionamento di alcuni beni, come pane, farina, carne ad esempio, non era sentito affatto dal 'legislatore' come un problema da risolvere a monte.

In altri casi, invece, quella normativa ritrovò vigore e persino maggiore severità nell'Oriente bizantino, come accadde ad esempio per i curiali³² e anche per gli operatori - diremmo oggi - del settore della porpora³³, impegnati nei vari passaggi dalla raccolta del prezioso mollusco alla tintura.

Per la *pars Orientis* la condizione materna era stata imposta ai figli di una *murilegula* nel 425, già da Teodosio II a Costantinopoli (CTh. 10.20.15) e poi anche nel 427 – in CTh.10.20.17³⁴ – allorché nel tentativo di offrire una regolamentazione organica dei lavoratori della porpora, si impose che tale professione, svolta da uno o da entrambi i genitori, anche se solo meri conviventi³⁵, si dovesse

³² Si veda ad esempio C. 5.5.3, Imp. Constantinus A. *Patroclo*, Aquileiae a. 319, in tema di nozze illecite (cfr. la costituzione corrispondente in CTh. 12.1.6).

³³ Una legge occidentale aveva imposto l'estensione di *status* a chi si unisse con la figlia di un *conchylolegulus* e che i figli nati dunque seguissero lo *status* della madre: CTh. 10.20.5, Impp. Valentinianus, Valens et Gratianus, AAA. *Filematio Comiti sacrarum Largitionum*, Treviri a. 371. Sulle trasformazioni dei *collegia* a partire dalla seconda metà del V secolo d.C. e sul «deciso mutamento di indirizzo» in senso autonomistico, cfr. F.M. DE ROBERTIS, *Storia delle corporazioni e del regime associativo nel mondo romano*², Bari, 1971, part. 210 ss.

³⁴ Ove si ribadisce che i nati da un *conchyliolegulus* seguano lo *status* del padre soltanto se nati prima del 425: CTh. 10.20.17, Impp. Theodosius et Valentinianus AA. *Valerio Comiti Sacrarum Largitionum*, Constantinopoli a. 427.

³⁵ CTh. 14.7.1, Impp. Arcadius et Honorius AA. *Graccho Consulari Campaniae*, Mediolano a. 397; C. 11.8(7).3, Impp. Valentinianus et Valens *ad Germanum Consulare*, Mediolani a. 365, che riproduce senza variazioni CTh. 10.20.3; C. 11.8(7).12, Imp. Theodosius A. *Maximino Comiti sacrarum largitionum*, a. 425, ove si ripropone pressoché invariato CTh. 10.20.15 e C. 11.8(7).15, Impp. Theodosius e Valentinianus AA. *Valerio Comiti sacrarum largitionum*, Constantinopoli a. 427, il cui testo ridotto ad un'unica frase è in CTh. 10.20.17;

tramandare ai figli: queste disposizioni furono confermate da Giustiniano che le accoglieva entrambe in C. 11.8(7).12 e 11.8(7).15, insieme a diverse altre *leges* a partire da Costantino in un titolo del Codice Giustiniano 11.8(7) dedicato a *murileguli, gynaeciarii, procuratoribus gynaecii, monetarii e bastagarii*, lavoratori coinvolti dunque a vario titolo nel ciclo di produzione della porpora, ove il particolare rigore nell'accesso, e soprattutto nell'affrancamento da siffatte corporazioni appare indubbio: ad esempio, in C. 11.8(7).15, il testo, ivi molto abbreviato, di quella costituzione costantinopolitana di Teodosio II del 427 indirizzata ancora al *Comes Sacrarum Largitionum*, precisava che anche dal collegio delle *murilegulae* la liberazione (le parole non lasciano dubbi: *de suo collegio liberari*) era consentita soltanto se si presentasse una sostituta³⁶.

Anche la legislazione novellare rivela infine l'interesse di Giustiniano per quel comparto commerciale, rivolto soprattutto a che il livello qualitativo del prodotto finale sia mantenuto alto:

e C. 11.69(68).1 pr., Imp. Zeno A. *Chryseroti praeposito sacri cubiculi* ove, a proposito di coloni, si afferma che in caso di *contubernium* il figlio seguirà comunque la condizione del genitore obbligato, sia che si tratti della madre che del padre. Ovviamente le disposizioni giustinianee tengono conto dell'abolizione del *SC. Claudianum*, che se pure ribadito segue ora logiche diverse, tendendo a punire non tanto la donna che si unisce con lo schiavo, quanto quest'ultimo (cfr. ad es. C. 7.24.1.1. Imp. Iustinianus A. *Hermogeni Magistro Officiorum*, a. 531-4). Sul famoso senatoconsulto risalente al 52 d.C. che sanzionava l'unione di una donna libera con uno schiavo altrui cfr. Gai. 1.84; 1.91; 1.160; e P. BONGIORNO, *Senatus consulta Claudianis temporibus facta*, Napoli, 2010, part. 311, cui si rinvia anche per la letteratura sul tema.

³⁶ Cfr. ad esempio C. 11.8(7).3, Impp. Valentinianus et Valens AA. *ad Germanum Consularem*, Mediolano a. 365, cfr. *supra* nt. 29; C. 11.8(7).5, Impp. Valentinianus, Valens et Gratianus AAA. *Philematio Comiti sacrarum Largitionum*, a. 372 (cfr. CTh. 10.20.7); C. 11.8(7).12, Impp. Theodosius A. et C. *Maximino Comiti Sacrarum Largitionum*, a. 425 (cfr. CTh. 10.20.15); C. 11.8(7).15, Impp. Theodosius et Valentinianus AA. *Valerio Comiti Sacrarum Largitionum*, a. 427 (cfr. CTh. 10.20.17).

disciplinando l'ingresso in alcuni *collegia*, il cui eccessivo numero di membri non consentiva un controllo sulle qualifiche professionali della manodopera, egli limitava infatti (come nella Novella 38.6 del 535) l'adesione (anche) al collegio dei *purpurarii*, *in multitudine effusi*, diventato quasi uno sbocco professionale preferito, quasi elitario³⁷, rispetto ad altri.

4. Per l'amministrazione bizantina era necessario definire in modo sistematico e accurato il novero di beni e servizi, cruciali nella politica commerciale interna ai confini dell'impero: questo sembra essere stato lo scopo di un testo noto come il *Libro dell'Eparca*³⁸, pubblicato fra il 911 e il 912 d.C. a Costantinopoli, contenente con buona probabilità³⁹ un atto legislativo emanato dall'imperatore Leone il Saggio per disciplinare la gestione dei mercati e del commercio in città.

³⁷ Forse non proprio una vera 'aristocrazia del lavoro', come la definisce R.S. LOPEZ, *Silk industry*, cit., 5, ma certamente un settore più ambito di altri, il cui esubero Giustiniano assegna autoritativamente al novero dei curiali, invece piuttosto scarso, e anche con vincolo per i propri figli.

³⁸ La prima edizione tradotta in francese si deve a J. NICOLE, *Le livre du Préfet ou l'édit de l'empereur Léon le Sage sur les corporations de Constantinople*, Genève, 1893, 10 ss. Cfr. da ultimo *Das Eparchenbuch Leons des Weisen*, ed. e trad. a cura di J. Koder, *Corpus Fontium Hist. Byzantinae* 33, series *Vindobonensis* (H. Hunger ed.), Wien, 1991, part. 31 s., ove lo si data nel 912 d.C., subito prima della morte dell'imperatore. Riporta i principali temi dibattuti dagli studiosi, soprattutto circa la natura di tale atto, se propriamente normativo o meramente regolamentare, S. TROIANOS, *Le fonti del diritto bizantino*, trad. it. a cura di P. Buongiorno, Torino, 2015, 199 ss.

³⁹ Anche se l'intestazione e i riferimenti specifici che lo avrebbero equiparato ad una legge potrebbero essere stati aggiunti in un secondo momento (cfr. M. KAPLAN, *Costantinopoli*, cit., 265 ss. e part. 285 ss.). Per una esatta ricognizione del documento attraverso i manoscritti, cfr. *Das Eparchenbuch Leons des Weisen*, cit., 42 ss.

Fra i compiti, peraltro molto ampi, dell'ufficio dell'Eparca di Costantinopoli rientravano l'accertamento della base imponibile di calcolo per le tasse; la verifica di composizione e misura di monete, sigilli, pesi; il controllo sui prezzi dei beni; la valutazione, eventualmente restrittiva, circa l'ingresso e il luogo di residenza in città dei visitatori forestieri. Particolare attenzione era rivolta alla sorveglianza⁴⁰, con supremi poteri giurisdizionali ed esecutivi, sulle attività delle corporazioni di arti e mestieri e sulle loro modalità di esercizio (circa luogo, oggetti, prezzi, quantità, margini di profitto, sanzioni) nella capitale bizantina.

Il libro è diviso in ventidue capitoli, ciascuno dedicato ad un'attività commerciale, partendo dai notai e proseguendo poi con produttori e commercianti di svariate materie prime, seta, prodotti chimici, generi alimentari, animali, 'import export' (sono circa un centinaio gli oggetti commerciali di cui si tratta).

Non tutte le attività commerciali costantinopolitane sono tuttavia esposte⁴¹.

⁴⁰ Cfr. C. 1.28.4, *Impm. Valentinianus Theodosius et Arcadius AAA. Severino Comiti sacrarum Largitionum*, Mediolano a. 391: *Omnia corporatorum genera, quae in Constantinopolitana civitate versantur, universos quoque cives atque populares praefecturae urbanae regi moderamine recognoscas*; e poi anche in Bas. 6.4.13: tutte le corporazioni sono sottoposte al controllo dell'eparca. Sul ruolo svolto in città da questo altissimo funzionario, si vedano fra gli altri anche D.G. MAVRIDIS, K.I. VATALIS, *Best and bad practice. The imperial guilds of Constantinople*, in *Procedia Economics and Finance*, 14, 2014, 426 ss., che esaminano il tema attraverso categorie economico-matematiche moderne, con risvolti assai interessanti. Va segnalato che il *Kletorològion* di Filoteo, nel descrivere le articolazioni amministrative della gerarchia imperiale attraverso l'elenco degli invitati a feste e banchetti, annovera l'Eparca fra i giudici, il cui ufficio gode di un nutrito novero di sottoposti, ben quattordici (cfr. N. OIKONOMIDÈS, *Les listes de préséance byzantines des IXe et Xe siècles. Introduction, texte, traduction et commentaire*, Paris, 1972, 319 ss.).

⁴¹ Ciò fa propendere alcuni a ritenere che potrebbe trattarsi di un testo incompleto, che presenta peraltro rimaneggiamenti ed evidenti aggiunte

Le disposizioni regolano prevalentemente l'organizzazione delle singole associazioni, anche in merito ai loro statuti, ribadendosi le procedure di controllo e vigilanza gravanti sull'Eparca stesso, talora con l'indicazione di eventuali esiti penali a carico dei trasgressori.

Come sembra subito ben evidente, il controllo amministrativo del mercato e dei principali traffici a Costantinopoli sul finire del primo millennio è disciplinato a livello centrale, ma senza alcuna pretesa di esaustività, bensì valutandosi, nella regolamentazione e poi nell'esposizione, come criteri preferenziali l'individuazione ora di settori strategici nell'economia (come ad esempio l'artigianato, tessile di seta e lino; di oreficeria; di cera); ora di servizi legati ad una funzione pubblica, che come tali devono essere sottoposti al controllo statale (notai; banchieri; cambiavalute; orefici); ora di beni ritenuti essenziali nella vita quotidiana (come i generi alimentari di prima necessità, spezie, candele), di cui si intende calmierare il prezzo, scongiurare le speculazioni e garantire l'approvvigionamento e la qualità; ora, infine, di beni dalla forte valenza simbolica (come la seta più pregiata color porpora).

Scorrendo fra i titoli del *Libro dell'Eparca*, si delinea l'obiettivo del legislatore di consolidare il monopolio soltanto di determinati prodotti a favore dei Bizantini, i quali peraltro modulavano il rigore dell'applicazione normativa a seconda della convenienza del momento: con il vescovo Liutprando da Cremona, inviato di Ottone I, furono molto severi perché gli confiscarono alla frontiera, quando era di ritorno dalla sua ambasceria a Costantinopoli, ben cinque tagli di stoffa pregiati⁴², che non

successive, come nei riferimenti a monete di epoche posteriori o titoli come quello relativo a commercio dei cavalli o lavori edili (cfr. M. KAPLAN, *Costantinopoli*, cit., 286).

⁴² Con la motivazione che si trattava di beni proibiti a tutte le nazioni tranne che ai Romei, superiori per ricchezza e saggezza e... per le vesti: il celebre

avrebbe potuto acquistare; spesse volte gli stessi scampoli erano invece oggetto di un magnifico dono⁴³ portato in Occidente dagli ambasciatori a glorificare *Urbi et Orbi* la ricchezza del *basileus*.

La porpora destinata all'imperatore doveva essere insomma protetta dai movimenti naturali del mercato per la sua stessa intrinseca natura; altrettanto evidente è che il commercio della seta in generale (fosse anche quella color porpora) non poteva esaurirsi nell'esiguo novero di oggetti destinati alla famiglia imperiale e a pochi, alti, dignitari. Al di fuori di quella primissima scelta, per così dire, di prodotti, era opportuno disciplinare più approfonditamente tutta la filiera della seta, dalla produzione alla vendita al dettaglio.

Nel *Libro* che regola il potere di sorveglianza del Prefetto sulle attività di una ventina di corporazioni trattate - il cui schema associativo si modula per tutte sullo statuto dei notai, oggetto del primo capitolo - il novero più corposo di norme riguarda proprio quelle che lavorano la seta, anch'esse divise per capitoli: dopo i *vestioprati*, venditori cioè di abiti finiti di seta, ci sono i commercianti di seta importata dalla Siria e da Baghdad (*prandioprati*); poi coloro che trattano la seta grezza (*metaxoprati*); infine i filatori (*katartarioi*), che estraggono il filo dal bozzolo e infine, nell'ottavo gruppo, i *sericaroi*, che lo tessono. Coloro che acquistano la seta grezza

episodio raccontato dallo stesso Liutprando nel resoconto della sua missione a Costantinopoli, accadde nel 968 (cfr. LIUTPRANDO DI CREMONA, *Italia e Bisanzio alle soglie dell'anno Mille*, a cura di M. Oldoni e P. Ariatta, Novara, 1987, 217 ss., part. 244 s.; anche in LIUDPRANDI CREMONENSIS, *Antapodosis, Homelia Paschalis, Historia Ottonis, Relatio de legatione Constantinopolitana*, a cura di P. Chiesa, Turnhout, 1998). Sul profilo sfaccettato dell'ambasciatore, cfr. anche J.N. SUTHERLAND, *Liutprand of Cremona, Bishop, Diplomat, Historian. Studies of the Man and his Age*, Spoleto, 1988.

⁴³ A. CUTLER, *Significant Gifts: Patterns of Exchange in Late Antique, Byzantine, and Early Islamic Diplomacy*, in *Journal of Medieval and Early Modern Studies*, 38.1, 2008, 79 ss.

realizzano abiti immessi sul mercato dai *vestioprati*. C'è infine una categoria associativa che importa seta e altri tessuti da regioni come ad esempio la Macedonia e il Ponto Eusino (sono gli *othonioprati*).

Tali figure appartengono a un gruppo composito (non sono affatto tutte uguali per importanza, ricchezza, prestigio sociale, posizione nel mercato), eppure compatto, in cui appare ben chiaro che il percorso della seta dovesse essere vigilato nei dettagli, già dal suo arrivo in città come materia prima fino al consumatore finale: se grezza, non poteva essere esportata; anche il prodotto finito era sottoposto a un rigido controllo di circolazione, essendo consentito acquistare soltanto i vestiti destinati al proprio uso, con divieto di venderli. Anche gli abiti sono descritti nei particolari, e per ciascuna corporazione: come pure il riferimento al color porpora, riportato quanto a sfumature di colore, provenienza del tessuto, dettagli dell'abito finito (si vedano ad esempio *Ep.* 4.3, in cui si impone di dichiarare all'Eparca anche abiti che abbiano sfumature, dunque percentuali minori di colore; oppure *Ep.* 8.4, ove si punisce chi tinga la seta grezza in gradazioni con l'estratto di murice).

Ovviamente nessun privato cittadino poteva tingere abiti o fabbricare tessuti del colore della porpora, a meno che non appartenesse a corporazioni autorizzate. Più in particolare ai *vestioprati* (certo fra i più importanti commercianti della città, cui era dedicato tutto il quarto capitolo) era vietato commercializzare abiti proibiti e cioè vestiti color porpora o con sfumature o gradazioni di porpora, soprattutto se destinati a popoli stranieri: per coloro che contravvenissero la pena sarebbe stata la confisca del bene e la fustigazione (*Ep.* 4.1). Le medesime pene sarebbero applicate a coloro, sia liberi che schiavi, che acquistassero vestiti da commercianti di seta per un importo superiore ai dieci nomismi e non lo dichiarassero al Prefetto, che poteva così seguire il percorso del bene fino al suo acquirente finale e soprattutto conoscerne la

destinazione geografica (*Ep.* 4.2). Era necessario infatti dichiarare abiti color pesca o per due terzi rossi (*Ep.* 4.3), così che si potesse proteggere questi beni ove diretti all'esportazione a popoli stranieri; esportazione che il Prefetto intendeva contenere apponendovi un bollo, e quindi la sua autorizzazione.

Il controllo statale non si fermava alla regolamentazione delle attività delle associazioni, ma ne disciplinava anche le regole di ingresso: ad esempio per essere ammessi alla corporazione dei *vestioprati*, era tassativo essere presentati da cinque membri dinanzi all'Eparca (*Ep.* 4.5), il quale si riservava comunque l'ultima parola circa la dignità del nuovo membro a svolgere l'attività commerciale in cambio del versamento di sei nomismi, e di dare la sua raccomandazione, nel caso in cui quegli volesse acquistare una officina e versasse all'uopo dieci nomismi. Produzione e commercio di seta (*Ep.* 4.7) non dovevano tendenzialmente coincidere nella stessa persona, costretta a scegliere se svolgere l'una o l'altra attività.

Le disposizioni finali del quarto capitolo riguardavano ancora gli stranieri (*Ep.* 4.8) cui si voleva impedire che acquistassero vestiti proibiti⁴⁴ o senza cuciture (quelli più preziosi!), non per sé ma per commercio. Prima di partire costoro sarebbero stati perquisiti e, se

⁴⁴ Oltre all'esportazione di seta grezza, come visto, era vietato vendere alcune tipologie di abiti, e non solo i mantelli color porpora, appannaggio esclusivo dell'imperatore. Altre finiture erano riservate ai soli Bizantini o solo ad alcune classi sociali: interessante comprendere come anche già nella terminologia adoperata, gli abiti fossero distinti e distinguibili gli uni dagli altri, quanto a manifattura e destinazione sociale (cfr. M. MOSSAKOWSKA-GAUBERT, *Tunics Worn in Egypt in Roman and Byzantine Times: The Greek Vocabulary*, in *Textile Terminologies from the Orient to the Mediterranean and Europe, 1000 BC to 1000 AD.*, S. Gaspa, C. Michel and M.-L. Nosch eds., Lincoln (NE), 2017 (DigitalCommons@University of Nebraska – Lincoln, 2017).

trovati in possesso di merci proibite, puniti severamente (con la confisca⁴⁵).

5. L'ampio spazio dato ai lavoratori della seta e la scelta del legislatore di occuparsi soltanto di alcuni beni specifici, come profumi, cera, saponi, selle, spezie, o attività, di orefici, notai, banchieri, disvela le prevalenti finalità politiche del *Libro dell'Eparca*, perché non vi sono ricomprese tutte le attività artigianali e neppure tutte le più redditizie dell'economia cittadina (come ad esempio quelle relative alla lavorazione dei metalli oppure all'equipaggiamento delle navi), che era di certo molto articolata. Scorrendo fra le righe della regolamentazione asciutta e sintetica dei suoi capitoli, sembra trapelare, da parte dell'autore, non tanto la preoccupazione di offrire un quadro normativo onnicomprensivo, quanto piuttosto di profilare le attività commerciali ritenute (per diverse ragioni) strategiche: infatti non vi figurano tutti i servizi di approvvigionamento di base per i cittadini; neppure quelli di interesse pubblico appaiono trattati in modo completo.

Nonostante lo Stato bizantino abbia fama di essere stato dirigista, sembra invece che l'intento perseguito dall'autore del *Libro dell'Eparca* sia stato piuttosto quello di fissare un obiettivo di 'ordine e qualità'⁴⁶, sottinteso alle diverse disposizioni: consentire

⁴⁵ Nel *Libro* tuttavia sono previste anche pene ben più gravi, che può comminare il Prefetto: fustigazione, rasatura della barba, esilio, persino taglio della mano, come in *Ep.* 8.4, a carico di colui che tinga la seta grezza con l'estratto (detto testualmente 'sangué') di murice o la adulteri. Cfr. anche *infra* nt. 48.

⁴⁶ Dopo la prima pubblicazione del libro da parte di J. Nicole, che scoprì il manoscritto a Ginevra, e che definì Costantinopoli il «paradiso del monopolio, del privilegio e del protezionismo» (la traduzione è mia, cfr. J. NICOLE, *Le livre du Préfet*, cit., *Introduction*, II, 3 s.), nelle successive, come ad esempio nella

l'ingresso nelle corporazioni soltanto dopo la verifica delle qualifiche necessarie a svolgere l'attività artigianale, compiuto un periodo di apprendistato, ne garantiva infatti un livello qualitativo alto, di cui i Bizantini andavano molto fieri; si intendeva inoltre disincentivare l'incetta arbitraria di merci, che sarebbero state così sottratte ingiustificatamente ad una libera disponibilità sul mercato, soprattutto ove si trattasse di beni di largo consumo.

Le ragioni per vietare di produrre e acquistare o vendere beni non erano quasi mai solo economiche, ma più spesso ideologiche, legate alla volontà imperiale di riservare a sé la gestione della filiera di beni dal valore simbolico pregnante, come la porpora; di mantenerne il controllo della qualità e in alcuni casi (come i vestiti di seta che anche solo vagamente assomigliassero a quelli riservati all'imperatore⁴⁷) di assicurarsi l'esclusività di alcune funzioni della sovranità.

D'altro canto nell'impedire ad un lavoratore, come ben chiaro nel *Libro*, di far parte di due corporazioni diverse (ad esempio dei *vestioprati* e dei *sericaroi*, *Ep.* 4.7), quindi di svolgere due mestieri, si mostra la volontà centrale di consentire (e non di soffocare) un migliore svolgimento di attività commerciali in una sana concorrenza, a cominciare da quelle artigianali, di piccole botteghe, fino alle eccellenze delle maestranze bizantine (di alta oreficeria, mosaici, sete, broccati), spesso affidate dallo Stato proprio a collegi

recente edizione critica a cura di J. Koder (vd. *supra* nt. 38), si smussa tale tradizionale lettura di un'economia spiccatamente dirigista (cfr. p. 32 ss.). Cfr. pure M. KAPLAN, *Costantinopoli*, cit., 287.

⁴⁷ Il dettato della legge è chiarissimo:... *facultatem nullus possit habere privatus*, specificandosi che il divieto vale per svariate tipologie di porpora (*blatta*, *oxyblatta*, *hyacintina*) e di modalità di commissione del reato: C. 4.40.1, Impp. Valentinianus, Theodosius et Arcadius AAA. *Fausto Comiti Sacrarum Largitionum*. Cfr. anche Bas. 23.3.74, *schol.* 6, dove, trattando di *usurae*, la vendita di seta grezza e di porpora viene definita illegale.

privati (*Ep.* 8.2), seppure con indicazioni precise di qualità e modelli.

L'Eparca decide di intervenire, talora così severamente, con il taglio della mano, a carico di chi tinga di porpora la seta grezza, o la adulteri dal punto di vista cromatico, senza appartenere alla corporazione dei *purpurarii* (*Ep.* 8. 4, 6), rappresentando così la volontà amministrativa di colpire comportamenti che violino la ripartizione dei compiti professionali nell'ambito della filiera di produzione della seta, ma soprattutto la sacralità e la purezza dell'oggetto stesso, qui definito 'sangue'⁴⁸. A lui si demanda il potere di investigare i magazzini e apporre sigilli di qualità ai prodotti; di gestire la concessione dell'uso di inserti di porpora, all'interno degli abiti dei cittadini privati; di decidere infine la quantità di scampoli da immettere sul mercato, catalogando gli abiti che superino un certo valore (cfr. *Ep.* 4.2).

Attraverso la puntuale descrizione delle funzioni assegnategli, il *Libro dell'Eparca* lascia trapelare dunque le stesse strategie politico-economiche dell'amministrazione imperiale, che intendeva, senza ambizione di onnicomprensività normativa, indicare al mercato alcuni vettori tattici di movimento.

Abstract

Al termine del primo millennio il commercio a Costantinopoli era amministrato secondo vettori specifici, che possono essere individuati in ambiti strategici per l'economia; servizi ritenuti

⁴⁸ Cfr. *Ep.* 8.4. Sull'affinità concettuale che spesso si trova nelle fonti fra porpora e sangue, già in Omero, o ad esempio in Plinio, cfr. O. LONGO, *Porpora e sangue. Da Omero a Shakespeare*, in *La porpora*, cit., 125 ss.

essenziali nella vita quotidiana; infine merci dal peculiare valore simbolico, come ad esempio la seta color porpora. La filiera di produzione e vendita di quest'ultima, sebbene appartenente ad un settore elitario (che oggi definiremmo del lusso), era minuziosamente disciplinata nel cd. Libro dell'Eparca, un testo normativo grazie a cui - attraverso la descrizione dei compiti dell'altissimo funzionario imperiale chiamato a supervisionare mercati cittadini e corporazioni - è possibile disvelare alcune dinamiche politiche ed economiche dell'impero bizantino e i loro esiti privatistici.

At the end of the first Millennium A.D., trade in Constantinople was administrated and disciplined, specifically regarding; strategic sectors of the economy; essential services in daily life and finally goods with a symbolic value, among which purple-coloured silk.

The production chain of the latter, even if belonging to a particular segment of the market, as a luxury item, was widely and stringently regulated in a normative text: the so-called Book of the Eparch, which outlined the tasks of the highest imperial official, responsible for the supervision of the Guilds; at the same time revealing some of the political and economic dynamics of the Byzantine Empire with their consequences on Private Law.

Parole chiave

Seta color porpora - Commercio a Costantinopoli - Il Libro dell'Eparca

Purple silk - Byzantine Trade - The Book of the Eparch

FRANCESCA GALGANO

Professore associato di Storia del diritto romano

Università degli Studi di Napoli 'Federico II'

Email: francesca.galgano@unina.it

